



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **3291**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013, della Provincia Autonoma di Trento. Modifica alla deliberazione della Giunta provinciale n. 750 del 3 aprile 2009 riguardante il solo bando dei criteri, delle modalità attuative e delle condizioni di ammissibilità annualità 2009 della misura 211 - indennità a favore degli agricoltori delle zone montane.

Il giorno **30 Dicembre 2009** ad ore **10:20** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 750 del 3 aprile 2009 con la quale sono stati approvati, tra l'altro, il bando, i criteri, le modalità attuative e le condizioni di ammissibilità annualità 2009 della Misura 211 – indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- tenuto conto che nell'allegato parte integrante n. 1 “Servizio Aziende agricole e Territorio Rurale – Misure 211 – 214 - F” nella Misura 211 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane al punto 4. SUPERFICIE MINIMA DI IMPEGNO della deliberazione sopra citata n. 750/2009, nell'ultimo capoverso è previsto che con successivo provvedimento saranno recepite le eventuali ulteriori disposizioni conseguenti alla richiesta di modifica, inerente la materia in oggetto, in corso di presentazione alla Commissione Europea;
- vista la scheda di notifica delle modifiche al Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 inviata ai competenti Uffici comunitari ed al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dal Dipartimento Agricoltura e Alimentazione in data 9 aprile 2009, prot. n. 815/D325/2009;
- considerato che nella suddetta scheda è contenuta, tra l'altro, la modifica riguardante la superficie minima di impegno per la misura 211 che prevede quanto segue: “Le particelle fondiari dichiarate nel primo anno di impegno possono essere permutate negli anni successivi purché l'azienda prosegua la coltivazione sulla superficie minima di impegno pari ad almeno due ettari di superficie agraria utilizzata ovvero di 0,3 ettari nel caso siano coltivate superfici ad olivo o castagno.”;
- vista la comunicazione della Commissione Europea Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale di data 28 maggio 2009, prot. n. EM/aj D(2009) 124027 – (2009) 113004 con la quale sono state approvate le modifiche al Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 notificate in data 9 aprile 2009, prot. n. 815/D325/2009;
- vista la nota della Commissione Europea Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale prot. D (2008) GCO/aj 22952 – AGRI D/18682 di data 29 luglio 2008 con la quale, tra l'altro, per la misura 211 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane, è stata data l'interpretazione riguardante l'annualità a partire dalla quale i beneficiari sono tenuti al rispetto della condizione sulla prosecuzione della loro attività nelle zone in questione, per almeno cinque anni dal primo pagamento;
- ritenuto necessario modificare la deliberazione n. 750 del 3 aprile 2009 nella parte riguardante la superficie minima di impegno della misura 211 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti gli atti citati nella premessa,
- a voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni espresse nella premessa, l'allegato che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 750 del 3 aprile 2009, come indicato di seguito:

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE N. 1 “Servizio Aziende agricole e Territorio Rurale – Misure 211 – 214 - F”

“MISURA 211 INDENNITÀ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE”

- Il punto 4. “SUPERFICIE MINIMA DI IMPEGNO” viene integralmente sostituito con il seguente: “Le particelle fondiari dichiarate nel primo anno di impegno possono essere permutate negli anni successivi purché l'azienda prosegua la coltivazione sulla superficie minima di impegno pari ad almeno due ettari di superficie agraria utilizzata, ovvero di 0,3 ettari nel caso siano coltivate superfici ad olivo o castagno. Fatti salvi i casi di forza maggiore nonché i casi in cui il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto che succede nell'impegno per il restante periodo, il mancato rispetto della superficie minima di impegno comporta il recupero degli aiuti concessi.
L'annualità a partire dalla quale i beneficiari sono tenuti al rispetto della condizione sulla prosecuzione della loro attività nelle zone in questione per almeno cinque anni, decorre dal primo pagamento indipendentemente dal periodo di programmazione in cui tale pagamento sia stato realizzato.”;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

ES